

STATUTO

dell'Associazione Musicale, Culturale, Educativa e di Promozione Sociale "Il Pentagramma" – A.P.S. - Ente del Terzo Settore.

Titolo I - Costituzione, Sede e Finalità

Art. 1 - Costituzione

È stata costituita in data 11 aprile 1989 con atto rogato dal dott. Nunzio Falcone, già notaio in Vizzini, registrato a Caltagirone (CT) il 24/04/1989 al n. 428 Vol. serie 1 l'Associazione Culturale, Musicale ed Educativa denominata "IL PENTAGRAMMA", il cui Statuto è stato modificato con atto rogato dal dott. Sergio Pafumi, già notaio in Caltagirone, in data 30 giugno 1998 n. 90219/13272 reg.to il 20.7.1998 al n. 779 serie 1E.

Conformemente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e per effetto del presente Statuto, l'associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore", "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il presente statuto sostituisce il precedente dell'11.4.1989 e quello del 30.6.1998.

L'associazione ha sede legale e sociale nel comune di Vizzini (CT), piazza Santa Maria di Gesù.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, non comporta modifica statutaria.

Il marchio dell'Associazione ne rappresenta l'emblema e deve essere riportato su tutti gli atti ufficiali.

Esso è costituito dal seguente logo e dalla dicitura: Associazione Musicale, Culturale, Educativa e di Promozione Sociale "Il Pentagramma" A.P.S. - Ente del Terzo Settore.



Associazione Culturale, Musicale
Educativa e di Promozione Sociale
"Il Pentagramma"
A.P.S. - Ente del Terzo Settore



Art. 2 - Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

1. promuovere e favorire la diffusione della cultura musicale nelle sue varie forme (sinfonica, lirica, jazz, popolare, corale, moderna, classica, da camera...);
2. sviluppare l'associazionismo ed il volontariato musicale;

3. promuovere e favorire la formazione del complesso bandistico "Città di Vizzini";
4. promuovere attività didattica mediante l'organizzazione di appositi corsi, seminari, stage di musica, corsi di addestramento, formazione e qualificazione professionale nei vari settori di competenza dell'Associazione; istituire e gestire scuole, centri di studio, di diffusione scientifica, di perfezionamento, di aggiornamento; gestire musei, biblioteche e centri giovanili polifunzionali;
5. promuovere la presenza musicale in manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici e privati, comitati, e associazioni che ne richiedano la presenza;
6. organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi e quant'altro, sia nazionali che internazionali;
7. incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri; ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti con persone enti ed associazioni;
8. realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica, della tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti idonei;
9. promuovere e favorire l'educazione alle discipline praticate mediante esibizioni e manifestazioni anche spettacolari;
10. promuovere e favorire la formazione del gruppo majorettes "Pentagramma";
11. promuovere e favorire l'attività sportiva e di spettacolo del gruppo Majorettes (twirling, ginnastica ritmica ed artistica, ed altre discipline sportive connesse);
12. promuovere attività di studio attraverso l'organizzazione di corsi di formazione ed apprendimento sia per la disciplina del twirling, che per la disciplina della ginnastica ritmica, che ancora per altri corsi connessi;
13. promuovere e favorire la formazione, l'educazione culturale, l'apprendimento e l'esibizione di gruppi teatrali e folcloristici;
14. organizzare attività culturali e di promozione turistica, compresa la gestione di flussi turistici, tutela, conservazione e valorizzazione e fruizione di beni culturali;
15. promuovere e favorire la formazione di un gruppo orchestrale per la produzione di attività musicali e per l'esibizione dello stesso in manifestazioni.
16. promuovere e favorire l'attività di spettacolo, mediante l'esibizione dei vari gruppi presenti all'interno del Pentagramma.
17. collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
18. proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità analoghe;
19. sviluppare attività editoriale: pubblicazione di riviste, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;
20. sviluppare e promuovere attività sportive, creazione di gruppi sportivi nei vari settori più congeniali;
21. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale al fine di trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
22. promuovere iniziative atte a potenziare l'attività turistica vizzinese e del comprensorio, anche attraverso l'organizzazione di convegni, rappresentazioni teatrali e musicali e spettacolari in genere, organizzando corsi specifici per operatori turistici.
23. gestione, organizzazione ed amministrazione di centri sociali diurni
24. promuovere e gestire quant'altro possa essere ritenuto necessario ed idoneo dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento dei fini sociali.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto

Titolo II - Attività esercitate

Art. 4 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività ivi richiamate:

- lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lettera g) - formazione universitaria e post-universitaria;
- lettera h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- lettera k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettera v) - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
- lettera z) - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione, anche in comodato d'uso, di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 - Altre attività e Gruppi organizzati

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. Tali attività saranno individuate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

1. somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art.85 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
2. attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
3. ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

All'interno dell'Associazione sono costituiti tra i soci ed i simpatizzanti vari gruppi/formazioni ovvero gruppi d'interesse omogenei che, nel loro insieme, concorrono alla produzione di attività istituzionali ovvero attività complementari ed integrative. La denominazione dei gruppi predetti è meglio specificata nel Regolamento Associativo e l'elencazione potrà essere variata o incrementata attraverso la costituzione o modifica dei gruppi stessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6 - Gestione delle attività organizzate

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo III - Funzionamento

Art. 7 - Regolamento Associativo

L'Assemblea dei Soci, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione. Dette norme hanno carattere obbligatorio al pari del presente Statuto.

Art. 8 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 9 - Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art.10 - Patrimonio e fonti di finanziamento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili e immobili di proprietà;
2. dalle eccedenze degli esercizi annuali;
3. da donazioni, erogazioni, lasciti;
4. da quote di partecipazioni societarie;
5. da obbligazioni e altri titoli pubblici;
6. dal fondo di riserva;
7. da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali
8. da raccolta fondi, anche in forma organizzata, continuativa e telematica.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 25 del presente statuto.

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- a) quote sociali ordinarie e contributi degli associati;
- b) quote straordinarie versate dai soci a concorso delle spese gestionali dell'Associazione o di partecipazione ai corsi ed iniziative sociali;
- c) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'unione europea ed organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale:
- l) proventi derivanti da incarichi o da manifestazioni

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Le quote associative annuali sono obbligatorie e, di norma, dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.

Art.11 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Gli eventuali volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio di Amministrazione, anche con modalità elettroniche.

Art.12 - Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

In aggiunta, l'Assemblea potrà nominare dei revisori interni, anche se non in possesso dei requisiti di iscrizione al registro, al fine di avere un maggior controllo nell'attività di gestione dell'Ente.

Titolo IV - I Soci

Art.13 - Adesione all'Associazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

Gli associati sono le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito nella prima seduta utile.

La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

Art.14 Classificazione dei Soci

I soci dell'Associazione sono classificati in distinte categorie:

1. Soci Fondatori:
quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
2. Soci Onorari:
 - a) di diritto, quelli che hanno ricoperto con onore la carica di Presidente dell'Associazione, per almeno due mandati;
 - b) con delibera dell'Assemblea, quelli che per la loro personalità hanno contribuito allo sviluppo dell'Associazione con l'apporto di idee e risorse;
3. Soci Benemeriti: quelli che per aver contribuito con cospicue risorse finanziarie e svolto attività a favore dell'Associazione, l'hanno sostenuta e valorizzata.
4. Soci Ordinari: quelli maggiorenni che, a seguito di apposita istanza e previa deliberazione del C.d.A., sono entrati a far parte dell'Associazione;
5. Soci Simpatizzanti: quelli non ancora maggiorenni che esercitano attività all'interno dell'associazione, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sono entrati, su istanza, a far parte di un gruppo preconstituito dell'associazione stessa.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

1. dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. decesso;
3. esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o per indegnità;
4. mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea dei Soci, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Art. 15 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a. a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b. ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c. a partecipare alle assemblee;

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative hanno diritti:

- a. all'elettorato attivo e passivo
- b. ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- c. ad approvare i bilanci;
- d. ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta dovrà essere formalizzata con domanda scritta da presentare al Presidente. Il rilascio deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.16 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla
- b. realizzazione delle attività sociali;
- c. rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- d. rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- e. rispettare le delibere degli organi sociali;
- f. mantenere un comportamento sociale che non cagioni danno all'immagine associativa;
- g. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- h. versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Art. 17 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente.
- d. Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.
- e. Commissioni Interne

Art. 18 - L'Assemblea dei Soci

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico.

È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Quale Assemblea ordinaria:

1. approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto;
2. approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
3. elegge e revoca i componenti gli organi sociali;
4. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
6. approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
7. delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
8. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sulla attività da essa svolta o da svolgersi nei vari settori di sua competenza;
9. deliberare la costituzione e/o modificazione di gruppi omogenei all'interno dell'associazione;
10. deliberare la costituzione di sedi periferiche o sussidiarie, disciplinandone i servizi e le modalità di funzionamento
11. ratificare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nei casi in cui tale ratifica è richiesta;
12. approvare i Regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
13. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione;
14. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale assemblea straordinaria:

1. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
3. deliberare sulla devoluzione del patrimonio a seguito di scioglimento
4. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.
5. delibera sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche un'ora dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di massimo tre deleghe.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione

È eletto dall'Assemblea dei Soci. È composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri compreso il Presidente, fra i soci dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

1. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
2. elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
3. attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale e assegna gli incarichi di lavoro;
4. approva i programmi di Attività;
5. approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
6. coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
7. elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
8. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;
9. elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di "Vicario";
10. delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
11. nomina il Direttore Artistico della banda musicale e gli eventuali maestri collaboratori;
12. nomina gli istruttori del gruppo majorette;
13. determina i compensi e le indennità agli istruttori, maestri, dirigenti, collaboratori per l'attività di collaborazione
14. procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci e verifica la permanenza dei requisiti, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
15. delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i soci
16. determina i compensi e le indennità agli istruttori, maestri, dirigenti, collaboratori per l'attività di collaborazione

Il Consiglio d'Amministrazione è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente è eletto secondo le modalità indicate dallo Statuto e dal Regolamento Associativo.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 18 del presente statuto.

Il Presidente dirige l'associazione, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Egli sovrintende all'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, dispone le spese e ne ordina il pagamento.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere.

Predisporre per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Al Presidente verranno assegnate annualmente -in base alla disponibilità di bilancio ed in sede di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea - alcune somme le quali sono svincolate dal bilancio stesso e considerate di pertinenza dell'Ufficio di Presidenza, con un articolo specifico di bilancio.

Art. 21 - L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il loro incarico dura per tutto il mandato del Consiglio di Amministrazione ed è rinnovabile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ove ritenuto utile dal Presidente, i componenti dell'organo di controllo potranno partecipare in seno alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con capacità consultiva.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 22 - LE COMMISSIONI INTERNE

All'interno dell'Associazione sono anche costituite le seguenti Commissioni aventi carattere consultivo:

- 1ª Commissione: Amministrazione ed Attività interne
- 2ª Commissione: Finanze e Potenziamento apparati
- 3ª Commissione: Attività culturali e di spettacolo
- 4ª Commissione: Attività sociali e ricreative
- 5ª Commissione: Studio e formazione

Art. 23 – CONFERIMENTO INCARICHI

All'interno del Consiglio di Amministrazione, il Presidente conferirà, scegliendoli fra i Consiglieri stessi, le seguenti cariche sociali obbligatorie:

a. Vice Presidente

L'incarico di Vice Presidente può essere attribuita ad un massimo di due consiglieri; in questo caso uno dei due sarà denominato "Vicario". La nomina è di competenza del Presidente il quale, con atto formale, procederà al conferimento dei poteri oltre che alla determinazione delle competenze specifiche.

In generale il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento in tutte le sue funzioni, ad eccezione di quelle di rappresentanza legale.

Gli atti che impegnano l'Associazione di fronte a terzi la cui determinazione è stata assunta dal Vice Presidente, necessitano di ratifica da parte del Presidente ovvero in caso di necessità dal C.d.A.

Il Vice Presidente, incaricato della direzione di un reparto o di una branca, provvede per competenza propria ad assumere tutte le iniziative atte alla regolamentazione del reparto stesso.

Nell'ambito delle sue attribuzioni egli ha potere di firma degli atti relativi al suo reparto.

b. Tesoriere

L'incarico di Tesoriere è conferita dal Presidente, ad un solo consigliere.

Il Tesoriere ha in generale il compito di provvedere alla direzione degli affari economici dell'Associazione.

A tal fine egli potrà essere destinatario dei poteri di firma di trattenuta di conti intestati all'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle varie quote che costituiscono le entrate dell'Associazione, nonché provvede ai pagamenti derivanti dalle obbligazioni scaturenti dalle determinazioni del C.d.A. e del Presidente.

Provvede, altresì, per competenza propria agli acquisti di materiale di minuta utilità e di materiale di giornaliero consumo.

Egli attende alla tenuta regolare delle scritture contabili ed alla regolare conservazione dei documenti giustificativi contabili.

Egli esprime, altresì, il parere di congruità, non vincolante, sugli acquisti da effettuare

c. Segretario

L'incarico di Segretario è conferita dal Presidente, ad un solo consigliere.

Il Segretario ha in generale il compito di coordinare l'attività del Consiglio di Amministrazione, di redigere i verbali delle sedute del C.d.A. nonché i verbali delle sedute dell'Assemblea, di dirigere gli uffici di segreteria amministrativa e di coordinare i lavori delle varie Commissioni.

A tal fine egli potrà farsi collaborare oltre che dal personale assegnato agli uffici di segreteria, anche del personale esterno eventualmente incaricato.

Egli attende alla redazione dei verbali assembleari e consiliari e, per la sola scritturazione, potrà farsi collaborare -previo consenso del Presidente- dal personale addetto all'ufficio di presidenza.

Il Segretario, se delegato, potrà dirigere un'unità organizzativa ed in quanto tale potrà attendere alla regolamentazione del proprio reparto.

Ulteriori incarichi potranno essere conferiti dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, anche a soci non facenti parte del Consiglio stesso:

a) Direttore Artistico

L'incarico di direttore artistico è conferito dal Presidente, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali in ambito artistico.

Dirige la Banda Musicale e si occupa dell'organizzazione dei corsi musicali.

b) Responsabile di Banda

Coadiuvando il direttore artistico e provvede al coordinamento del Corpo Bandistico nel corso di sfilate e concerti e manifestazioni in genere; impartendo le dovute istruzioni di comportamento anche in relazione alle necessità logistiche della banda musicale.

c) Responsabile per la sicurezza dati

Il quale disciplinerà le attività relative alla protezione dei dati personali, come previsto dal Regolamento

d) Supervisore Web

Il quale disciplinerà e sorveglierà circa l'uso dei dispositivi/piattaforme web presso cui l'Associazione apre account.

Titolo VI - Disposizioni varie e finali

Art. 24 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti delle Associazioni di Promozione Sociale, previsti dalla normativa previgente.

Art. 25 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 26 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Art- 27 - Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

L'Assemblea straordinaria che approverà il presente Statuto, procederà al riassetto organizzativo delle cariche sociali tutte in relazione alle mutate norme.

Nella prima seduta successiva all'approvazione del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibererà circa l'individuazione e l'uso dei social network ufficiali del Pentagramma; del sito web ufficiale del Pentagramma; delle caselle di posta elettronica (PEO); delle caselle di posta certificata (PEC).